

# Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

IN PRIMO PIANO



**Transazione  
fiscale,  
inadempimento e  
fallimento**

pag. 6

**Anomalie dei  
mercati finanziari**

pag. 10

**EQUITALIA**

**Addio Aggio.**

Niente  
più commissioni  
per l'Agente di  
riscossione

pag. 22

**AGENDA**



**Eventi / Programma**

**SPECIALE**

**Intervista al Presidente  
Giovanni Fabio  
AIELLO**

Intervista fatta di idee e aspettative

■ pag. 4



ODCEC  
BRVNDISIUM

# Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Brindisi

Anno XX - N° 3 - Aprile / Giugno 2013

## EDITORE

Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Brindisi  
Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi  
www.odcecbrindisi.it

## DIRETTORE RESPONSABILE

Davide PIAZZO

## COMITATO DI REDAZIONE

Gabriele Albanese - Francesco Calò  
Silvia Conte - Elvira Elia  
Leonardo Grassi - Michele Orlando  
Marianna Pacifico - Raffaele Tommasi

## DIREZIONE E REDAZIONE

Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi  
rassegnaprofessionale@gmail.com

## GRAFICA

2ld.it  
Via San Francesco, 186  
72021 Francavilla Fontana (Br)

## AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE BRINDISI

n. 4 del 8.9.1993  
Iscrizione al R.O.C. n. 21483  
del 15092011

Ogni articolo viene ceduto a titolo gratuito  
alla redazione ed esprime esclusivamente il  
pensiero di chi lo firma esonerando il Comitato  
di redazione e l'Editore da ogni responsabilità.

Per contattare la redazione o inviare i propri  
contributi scrivere a:  
rassegnaprofessionale@gmail.com

## Parole numeri e nuvole



di Davide Piazza

Lo strano caso della nostra professione, richiede al contempo precisione estrema per navigare nella complessità delle varie aggregazioni numeriche e capacità esegetica nella comprensione e nella formulazione dei testi.

Da un lato perfetti calcolatori umani e dall'altro perfetti padroni della lingua italiana sempre più ardua da interpretare nelle innumerevoli declinazioni e sfumature normative. Così, tutto il nostro presunto scibile spazia facilmente dalle più complesse ed irrequiete normative di natura fiscale e contabile ai meandri stratificati delle disposizioni civilistiche ed amministrative. Da ultimo abbiamo avuto necessità di diventare anche provetti mediatori di controversie, dimostrando ancora una volta una eccezionale capacità di adattamento dell'"animale commercialista". Siamo gratificati dalle pochissime riserve che lo Stato ci ha lasciato tra una minaccia di abolizione degli albi e l'esigenza di poter contare sull'unica categoria che si occupa di entrate, in un momento in cui, oltre il fondo del barile, serve un'idea per ristabilire il giusto rapporto fra prelievi, servizi offerti, redditi prodotti, redditi catastali, ecc. Potrebbero

## SOMMARIO

Parole numeri e nuvole .....	2
Benvenuto Presidente .....	4
Transazione fiscale, inadempimento e fallimento .....	6
Le professioni non regolamentate alla luce della legge 14 gennaio 2013 n. 4 .....	10
Accertamento con adesione .....	12
La disciplina civilistica e fiscale delle società e associazioni sportive dilettantistiche in fase costitutiva .....	14
Un segno di serietà e responsabilità in un tratto di matita .....	16
Addio aggio di Equitalia: niente più commissioni per l'Agente di riscossione .....	18
Anomalie dei mercati finanziari .....	20
Le Cooperative queste sconosciute .....	22



chiedere a noi se abbiamo una ricetta, forse qualche progetto concreto sapremmo anche fornirlo.

Certo, in questo momento storico, l'ordine nazionale non pare in grado di procurare quella necessaria tutela che la categoria certamente merita, ma speriamo che sia un fatto del tutto temporaneo, nel senso vero del termine.

Le nuvole. Immaginiamo l'economia dei paesi progrediti fortemente depressa, immaginiamo le zone più depresse di questa economia, e poi immaginiamo una categoria di professionisti, con le caratteristiche di cui sopra, che in questa doppia depressione ha l'arduo compito di supportare le aziende e di ricavarne anche le risorse per il proprio sforzo, assumendosi spesso responsabilità enormi. Benvenuti nel nostro mondo.

Con queste premesse, con una immensa stima verso tutti i colleghi, per il solo fatto di essere tali, mi accingo a dare il cambio al timone della nostra rivista all'amico Saverio Cinieri, unitamente ad una redazione rinnovata e motivata. L'idea di Rassegna che vorremmo realizzare è che possa essere sia uno strumento di informazione e approfondimento, per tutti coloro che vogliono trovare il "collega della porta accanto" con cui confrontarsi sulle questioni professionali di ogni giorno, ma anche un mezzo di diffusione delle diverse esperienze. Saremo infatti sempre aperti a ricevere e pubblicare i contributi di tutti i colleghi che potranno, attraverso la rivista, condividere gli esiti delle ricerche che lo svolgimento del lavoro di ogni giorno impone.

Cercheremo inoltre, in ogni numero, di ospitare l'articolo di un esperto esterno che tratterà temi di interesse comune su tematiche specifiche, in questo numero ad esempio abbiamo avuto il privilegio di ricevere il contributo del prof. Mario Cardillo (associato di Diritto Tributario dell'Università di Foggia e Presidente dell'Ordine di Lucera) che ha affrontato il tema della transazione fiscale.

La Rassegna, attesa l'ormai prevalente diffusione della informazione web, oltre che per coscienza ecologica, sarà pubblicata, con cadenza trimestrale, esclusivamente on line, in formato pdf sfogliabile. Sono previste varie rubriche tematiche e articoli di approfondimento "a puntate". Troveranno spazio anche il resoconto delle principali attività svolte dall'ordine e quelle che, al momento della pubblicazione, saranno già in programmazione.

Personalmente rivolgo al Consiglio dell'ordine di Brindisi un ringraziamento per la fiducia accordata e accoglierò volentieri da tutti i colleghi eventuali osservazioni e suggerimenti per migliorare la rivista e rendere un servizio di informazione utile e complementare.



# Benvenuto Presidente

Intervista fatta di idee e aspettative al dottor G. Fabio Aiello



di Marianna Pacifico

**Grande traguardo per il nuovo presidente. Ma si riparte subito. Infatti ciò rappresenta una nuova e stimolante partenza per l'Ordine di cui sarà a capo. Dottor Aiello cosa l'ha spinto a candidarsi?**

Ho accettato la proposta fatta dai miei colleghi del Consiglio...è stata una loro scelta. Siamo un team di giovani professionisti ed è proprio la giovane età la nuova anima dell'Ordine. È la giovane età a darci la sfrontatezza di affermare che il futuro ci interessa più degli altri e possiamo capire meglio i cambiamenti in atto nella nostra categoria.

Il viaggio sarà complesso ma la rotta è chiara: rinnovamento pur nel rispetto di quanto di buono fatto in passato, trasparenza ed etica.

**Il rinnovo del consiglio dell'Ordine dei Commercialisti è stato un chiaro sinonimo di cambiamento. Soprattutto dopo 31 anni di presidenza affidata al Dottor Zeni. Cosa significa e quali sono le parole chiave?**

Per me significa un'enorme eredità. Sento il peso delle responsabilità che dovrò affrontare ma mi sento anche molto onorato di ciò. Esprimendosi ancora in tema nautico, mi ritengo il timoniere di una nave solida che ha deciso di dare una svolta prima di tutto generazionale. Il mondo è in cambiamento e lo è anche il nostro settore; per questo le parole chiave sono reattività, motivazione, passione, preparazione e tanta, tanta, tantissima voglia di mettersi alla prova in uno con gli amici consiglieri che si stanno dimostrando davvero unici nell'abnegazione con la quale risolvono i problemi che ci vengono posti, quasi quotidianamente, dai nostri colleghi.

**Le idee e le prospettive sono sicuramente mosse dall'entusiasmo. Ma nella pratica in che modo pensa di guidare l'Ordine?**

Si parte dal lavoro di squadra. Ogni componente del Consiglio è deputato ad attuare una parte del programma elettorale. Abbiamo grandi idee ma progetti ben saldati in terra. È inutile fare promesse che sappiamo non poter mantenere. È molto più utile ascoltare la voce di tutti i colleghi, fare rete nel senso più stretto del termine, una fitta maglia fatta di fili che si incontrano, si riconoscono e unendosi, creano una struttura solida. Non a caso il motto della nostra lista è stato "Uniti per Crescere". Più che un motto, la parola d'ordine.

**Parliamo al presente. Andiamo più nel dettaglio. Da quando si è insediato il nuovo Consiglio, cosa sta facendo l'Ordine di Brindisi?**

Un punto fondamentale che stiamo tentando di rafforzare è quello della formazione. Dal nostro insediamento è stato rivolto un particolare riguardo all'offerta formativa rivolta sia all'aggiornamento professionale dei colleghi iscritti all'Ordine che alla preparazione dell'esame di Stato per i giovani tirocinanti. Grande attenzione poniamo, a tal proposito, ai rapporti con l'Unione Giovani che riteniamo sia il nostro principale interlocutore per la conoscenza più approfondita dei problemi che affliggono i nostri iscritti più giovani. La formazione, in linea con il nostro programma di delocalizzazione, si sta svolgendo



sia nelle consuete sedi fisiche, che nelle sedi a distanza attraverso lo streaming. Al fine di ampliare al massimo la platea dei potenziali destinatari dell'offerta formativa, abbiamo anche previsto la formazione on line, fruibile dal proprio studio professionale con un solo click. Grazie alla convenzione con una società specializzata è possibile per i nostri iscritti, collegandosi al sito dell'Ordine, scegliere fra vari corsi e conseguire crediti formativi, marchio di qualità della nostra professione. Rinnovata attenzione è stata dedicata anche alla formazione rivolta ai tirocinanti per i quali è stato avviato un percorso in sinergia con i principali interlocutori della nostra professione. Ad ogni lezione ha partecipato un consigliere appositamente delegato dal Consiglio dell'Ordine allo scopo di creare spirito di appartenenza e di migliorare la già buona percezione esterna della categoria.

Abbiamo posto a disposizione dei nostri iscritti gratuitamente, presso la sede dell'Ordine e, temporaneamente, con accesso dall'area personale del sito, le migliori banche dati tributarie e fallimentari. In secondo luogo, abbiamo prestato attenzione ai rapporti con gli Enti e le Istituzioni. Con i vari attori locali (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Equitalia, Inps, Comuni, Uffici giudiziari) sono stati avviati tavoli volti alla stipula di convenzioni, alla creazione di canali preferenziali per il disbrigo delle pratiche e alla risoluzione dei problemi grandi e piccoli segnalati dagli iscritti.

**Come base di partenza non c'è male. C'è sicuramente l'intraprendenza e la volontà di un'innovazione soprattutto costruttiva. A tal proposito, in chiave futura, quale è il progetto che vuole portare avanti?**

Le esigenze nell'Ordine cambiano e devono necessariamente cambiare, e questo deve rispecchiarsi anche nella nostra sede. L'unificazione dell'Albo ha aumentato in maniera significativa il numero degli iscritti, che ha raggiunto, ad oggi, la cifra di circa 850 unità. Ciò rende inadeguata l'attuale sede dell'Ordine, quindi ritengo di primaria importanza trovare una nuova sede confacente al numero degli iscritti e collocata in prossimità di un ampio parcheggio. L'obiettivo è molto ambizioso, ma l'impegno non manca e questo potrebbe essere il nostro traguardo per la conclusione del mandato.



# Transazione fiscale, inadempimento e fallimento

di Prof. Mario Cardillo  
Associato di Diritto Tributario dell'Università di Foggia e  
Presidente dell'Ordine di Lucera



**SOMMARIO: 1) Premesse generali sull'istituto della transazione fiscale. Lo schema normativo. 2) Inadempimento della transazione fiscale tra revoca e risoluzione. 3) Travolgimento della transazione nel fallimento. 4) Fisco e privilegi. 5) Conclusioni.**

## 1) Premesse generali sull'istituto della transazione fiscale. Lo schema normativo.

Il presente lavoro si propone di analizzare l'aspetto patologico della transazione fiscale, ovvero quello connesso al possibile inadempimento e/o inesatto adempimento delle obbligazioni con essa assunte dal debitore/imprenditore in crisi, per poi verificarne le conseguenze sul piano pratico/applicativo.

Per far ciò, tuttavia, risulta indispensabile partire dal dato normativo per ripercorrere brevemente la disciplina dettata dall'art. 182-ter dell'istituto in questione.

Dalla norma da ultimo citata si evince che la transazione fiscale costituisce un mezzo introdotto dal nostro legislatore per favorire il superamento della crisi di impresa preservando i valori aziendali inevitabilmente dispersi in ipotesi di avvio della procedura fallimentare. Mediante il ricorso alla transazione fiscale, infatti, il debitore ha la possibilità di adempiere al pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

Ciò dimostra che il legislatore ha voluto dare importanza all'aspetto gestionale del tributo e non alla sua tipologia, né tanto meno alla spettanza del gettito.

La transazione fiscale trova applicazione principalmente nell'ambito del concordato preventivo e, in virtù del D.Lgs. 169/2007, anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti ed ha come effetto immediato e principale il consolidamento dei debiti fiscali oggetto della stessa.

Presupposto necessario per accedere alla procedura di transazione è la formulazione del piano di cui all'art. 160 l. fall., ossia la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che sarà corredata della relativa documentazione necessaria, inclusa quella prevista dall'art.161 l. fall. Tale piano dovrà essere proposto sia ai creditori tributari che a quelli non tributari e presentato con ricorso ex art. 161.

La proposta di transazione dovrà essere sottoscritta dall'imprenditore in stato di crisi, che sarà anche l'unico soggetto legittimato a formularla, in virtù del combinato disposto degli artt. 160, 161 e 182-ter, contrariamente a quanto avveniva fino a quando era in vigore la precedente disciplina, della transazione dei tributi iscritti a ruolo la quale, secondo l'orientamento ministeriale, legittimava a proporre la transazione non solo l'obbligato principale, ma anche il coobbligato in solido e persino un terzo estraneo al rapporto tributario, secondo le norme del codice civile.

Per quanto riguarda invece le condizioni patrimoniali, la proposta potrà contenere l'offerta di pagamento integrale oppure parziale dei crediti dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali con i relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo, o anche solo la dilazione di pagamento.

L'unico limite ravvisabile è quello dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Proprio su questo punto si è acceso un vivace dibattito in relazione alla transigibilità dell'IVA.



Ritornando all'aspetto procedurale, è possibile aggiungere ancora che copia della domanda di concordato preventivo con la relativa documentazione, "contestualmente al deposito presso il Tribunale" del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio della riscossione dei tributi e presso l'ufficio dell'agenzia delle entrate, in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. Quest'ultimo dovrà altresì esibire copia delle dichiarazioni fiscali per le quali, sino alla data di presentazione della domanda, non è pervenuto l'esito dei controlli automatici e copia delle dichiarazioni integrative relative allo stesso periodo "al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale".

Sul piano interpretativo si è posto il problema di esplicitare il significato della locuzione "contestualmente al deposito presso il Tribunale". Ciò ha determinato dei dubbi in merito alla tempistica del deposito.

La questione, difatti, verteva sulla necessità di presentare la domanda di transazione all'Ufficio e all'Agente della riscossione nello stesso giorno in cui veniva depositata presso il Tribunale oppure se fosse consentito anche il deposito in giorni diversi. A fare chiarezza sul punto è intervenuta l'Amministrazione finanziaria che, muovendo dalla ratio di tale adempimento, ha evidenziato come la presentazione della proposta di transazione ha lo scopo di consentire all'Ufficio dell'Agenzia (per i tributi non iscritti a ruolo ovvero iscritti a ruoli non ancora consegnati all'agente della riscossione) e all'Agente della riscossione (per i tributi iscritti in ruoli già consegnati allo stesso alla data di presentazione della domanda) di esprimere l'adesione o il diniego alla proposta di transazione, secondo le modalità di cui all'art. 182-ter, terzo e quarto comma.

La presentazione in un arco temporale anche circoscritto consente, comunque, di raggiungere questo scopo poiché, dal punto di vista funzionale, la contemporanea presentazione della domanda presso le tre sedi non comporterebbe alcuna utilità concreta né per il Tribunale, né per il concessionario né per l'Agenzia, mentre di sicuro potrebbe mettere in difficoltà il proponente.

Tuttavia, è necessario considerare che lo stesso debitore dovrebbe avere interesse a consegnare al più presto la domanda in virtù dei successivi adempimenti che sia l'agente della riscossione che l'Ufficio devono svolgere nel breve termine di trenta giorni. In particolare il primo dovrà trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

L'ufficio, invece, sarà tenuto ad effettuare la liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e la notifica dei relativi avvisi di irregolarità, nonché produrre una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento anche se ancora non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, e da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario".

Il debito, difatti, deve essere riferito ad attività di accertamento precedenti che abbiano avuto come esito la rilevazione di violazioni formali o sostanziali, regolarmente notificate. Il visto quindi è requisito procedimentale decisivo nella formazione del ruolo. Il concessionario e gli uffici determineranno in tal modo la base di partenza per l'eventuale definizione e lo dovranno fare entro il breve lasso temporale di trenta giorni decorrente proprio dalla data in cui l'ufficio e l'Agente della riscossione ricevono la domanda. Per tale ragione è agevole comprendere il motivo per il quale il debitore possa avere interesse a realizzare la contestualità prevista dal legislatore.

Inoltre, sia gli avvisi di irregolarità che la certificazione (fatta salva la notifica al contribuente), una volta emesso il decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 163 l.fall., saranno trasmessi al Commissario giudiziale per la convocazione dei creditori ex art. 171 l.fall., e per la redazione della relazione prevista dal successivo art. 172 nella quale verranno descritte le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato e le garanzie offerte ai creditori in vista dell'adunanza per la votazione.

Successivamente, l'Ufficio e il concessionario parteciperanno al voto in sede di adunanza dei creditori, previa acquisizione della parere della Direzione Regionale.

Questa è la procedura prevista per la proposta di transazione inserita nella procedura di concordato. Come però anticipato in precedenza, alla luce della novella legislativa operata in materia dal D.lgs. 169/2007, è oggi possibile per l'imprenditore, ai sensi dell'art. 182-ter, ultimo comma, l. fall., effettuare la proposta di transazione anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. fall.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. ha trovato ingresso nel nostro ordinamento ad opera del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, cosiddetto "competitività"; ed è finalizzato a realizzare quella pratica nota come "composizione negoziale dell'insolvenza" nel presupposto di una ragionevole prospettiva di "reversibilità"

della stessa o di una liquidazione alternativa all'apertura di una procedura concorsuale.

Tale accordo si innesta in un procedimento articolato che può prevedere anche quello della transazione fiscale laddove il debito nel suo complesso sia anche di natura tributaria e non solo nei confronti di privati e previdenziale. Gli accordi in commento sono quelli stipulati tra l'imprenditore ed una maggioranza qualificata di creditori e che, una volta pubblicati nel registro dell'impresa e ottenuta l'omologazione del tribunale, consentono di porre gli atti compiuti in esecuzione degli stessi al riparo dall'azione revocatoria fallimentare, qualora la crisi non sia superata e sopraggiungesse il fallimento. In particolare, è riconosciuto al debitore la possibilità di stipulare accordi di "ristrutturazione dei debiti" con i creditori che, rappresentano almeno il sessanta per cento della totalità, attraverso il deposito in tribunale dell'accordo, unitamente ad una relazione redatta da un esperto, dalla quale si evince l'attuabilità dello stesso e, in particolare, la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Tale accordo, difatti, si configura come un'intesa raggiunta con alcuni tra i creditori che non pregiudica in alcun modo coloro che non vi hanno aderito e ai quali, invece, deve essere assicurato il "regolare pagamento" delle pretese vantate.

La pubblicità dello stesso viene invece realizzata attraverso l'inserimento nel registro delle imprese, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, in modo da consentire un'eventuale opposizione degli altri creditori o di ogni altro interessato entro trenta giorni.

Decorso tale termine, il Tribunale provvederà all'omologazione dopo aver deciso sulle opposizioni, laddove queste vi siano.

Nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione è possibile procedere alla transazione fiscale, che presenterà regole procedurali sia comuni a tali accordi di ristrutturazione sia specifiche.

La transazione fiscale, infatti, si inserisce in un procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario della riscossione, e nel quale la Direzione regionale delle Entrate assume un ruolo di play maker, in virtù del parere vincolante che deve esprimere al fine di perfezionare l'assenso della Pubblica amministrazione all'accordo.

Qualora l'accordo transattivo abbia come unico creditore il Fisco e ad oggetto anche debiti non transigibili ai sensi dell'art. 182-ter, lo stesso, dopo essere stato accettato dall'ufficio locale con il parere conforme della Direzione Regionale, dovrà essere depositato presso il Tribunale, e pubblicato nel registro dell'impresa.

Tali adempimenti, invece, non saranno richiesti nel caso in cui il Fisco si presenti quale unico creditore per tributi transigibili poiché, ai fini di tutela, la normativa ritiene sufficiente il deposito presso i creditori erariali.

L'art. 182-ter, difatti, all'ultimo comma, precisa che è necessario depositare la transazione presso gli uffici indicati nel secondo comma dello stesso articolo, al fine della trasmissione e liquidazione previste dall'art. 182-bis, secondo comma, attività quindi assolte dagli uffici presso i quali la transazione andrebbe depositata, ovvero esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate e dal concessionario.

Con un recente intervento normativo il legislatore ha mostrato l'interesse a introdurre regole procedurali più rigide ed onerose anche per l'iter da seguire in caso di proposta transattiva che si inserisca nell'ambito degli accordi di ristrutturazione. Con la manovra correttiva del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con mod., dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, è stato difatti previsto che l'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate o all'Agente della riscossione territorialmente competente deve essere corredata della documentazione di cui all'art. 161 l.fall.

In tal modo la procedura è stata assimilata a quella da tempo seguita nel caso di transazione nell'ambito del concordato preventivo. A garanzia di un comportamento non fraudolento dell'imprenditore in crisi è stato altresì previsto che detta documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del debitore o di un suo legale rappresentante, con la quale viene attestato che la documentazione in commento rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

## **2) Inadempimento della transazione fiscale tra revoca e risoluzione.**

Il procedimento descritto nel paragrafo precedente, rivolto al perfezionamento transazione fiscale, può essere vanificato, in un momento successivo dall'inadempimento del debitore/imprenditore in crisi.

Quindi, non sempre il rapporto obbligatorio d'imposta cristallizzato nell'atto transattivo si conclude con il "naturale"



pagamento delle somme dovute in seguito all'omologazione del piano di concordato o alla conclusione dell'accordo di ristrutturazione all'interno dei quali esso si colloca.

Il debitore concordatario potrebbe, difatti, non adempiere al pagamento delle somme dovute oppure potrebbe adempiervi senza rispettare il piano di pagamento.

Ciò che differenzia la prima ipotesi dalla seconda è che in quest'ultima (consistente nella mera inosservanza del piano di pagamento) si potrebbe prospettare un ritardato adempimento oppure un adempimento parziale (che corrisponde, in fin dei conti, ad un inadempimento parziale).

In ogni caso, tuttavia, possiamo parlare di inadempimento, termine che identifica e individua ogni situazione in cui, a fronte del predefinito suo obbligo, il debitore non soddisfa (o soddisfa inesattamente) il corrispondente interesse del creditore.

Occorre, quindi, capire quali risposte abbia dato il legislatore di fronte a queste situazioni patologiche che possono intervenire nell'ambito del rapporto transattivo.

A tal proposito, è bene precisare che l'art. 182-ter l.fall. mentre con riferimento alla transazione conclusa negli accordi di ristrutturazione fa espressamente riferimento all'istituto della "revoca" (precisando, tra l'altro, che essa opera di diritto), nulla dice, invece, in relazione alla transazione conclusa nell'ambito del concordato preventivo.

L'istituto della revoca di diritto, di cui all'art. 182-ter, ultimo comma, è stato introdotto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. L'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto appena citato, è intervenuto direttamente sull'art. 182-ter attraverso l'introduzione di un nuovo comma (l'ultimo) il quale prevede che "la transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie"

La funzione della norma è chiara: da un lato, essa si propone di rafforzare la tutela dei debiti erariali attraverso l'eliminazione rapida ed automatica degli effetti della transazione in caso di inadempimento; dall'altro sembra trasparire la finalità di conservazione della capacità produttiva mediante la ristrutturazione del debito, in particolare quello erariale e contributivo, per quelle imprese in crisi non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

Non altrettanto chiara, invece, è la stessa norma sul piano applicativo. Ciò è dovuto, in primo luogo, all'inesistenza di qualsiasi tipo di temperamento per una sanzione così drastica. Non è, difatti, prevista la possibilità per il debitore né di essere rimesso in termini nel pagamento per giustificati motivi, né di provare l'assenza di colpa o dolo nell'inadempimento, né la scarsa importanza dello stesso.

Sembra chiaro, peraltro, che l'uso del termine "integralmente" scelto dal legislatore nell'art. 182-ter per caratterizzare l'inadempimento, sta a significare che la revoca avviene anche in caso di inadempimento parziale. Tale rigidità dovuta alla revoca automatica sembra non piegarsi nemmeno a favore degli interessi erariali, come ad esempio in una situazione di nuovi interventi finanziari che potrebbero eliminare l'inadempimento.

Altro elemento discutibile, sul piano applicativo, è rappresentato dall'inesistenza di una previsione che stabilisca se bisognerà ricorrere ad un accertamento giudiziale dell'avvenuta revoca ed, eventualmente, quale sia il giudice a tal fine competente (indicazioni queste fondamentali per evitarne potenziali contestazioni e discussioni in ogni sede esecutiva possibile).

Allo stesso modo, la norma nulla dice in ordine alla sorte dell'intero accordo di ristrutturazione e degli altri rapporti creditori o sulle eventuali diverse prescrizioni previste nell'accordo stesso.

A tal proposito il punto della questione verte sull'entità dell'inadempimento della transazione fiscale, ovvero se esso sia talmente grave da inficiare l'intero accordo di ristrutturazione.

Le teorie sulla natura degli accordi di ristrutturazione generalmente legano il destino delle posizioni creditorie individuali a quelle dell'intero accordo. Perciò sembra ragionevole ritenere che la tenuta complessiva degli accordi di ristrutturazione del debito facilmente verrebbe meno in caso di aumento del debito fiscale o previdenziale al valore originario, come pure non sembra funzionale operare una rinegoziazione dell'intero accordo già omologato. Al di là di risvolti pratico/applicativi, l'istituto della revoca richiamato dall'art. 182-ter, ultimo comma, desta non trascurabili perplessità anche sul piano teorico/giuridico. In particolare, si rileva una certa improprietà nell'utilizzo dell'istituto della revoca rispetto a quanto ordinariamente previsto dal diritto civile.

continua a leggere l'articolo su:

<http://www.odcecbrindisi.it/media/transazione-fiscale-ed-inadempimento.pdf>

# Le professioni non regolamentate alla luce della legge 14 gennaio 2013 n. 4

Un nuovo percorso della qualità per le professioni non regolamentate



di Leonardo Grassi

## Premessa

La legge 14 gennaio 2013 n.4, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013 n. 22 ammette, dopo una lunga attesa ed un lungo e complesso iter legislativo, una disciplina delle professioni non regolamentate istituendo quello che è stato definito lo “statuto delle professioni non regolamentate”. In verità, il legislatore aveva già affrontato, nello spirito di adeguarsi alle disposizioni impartite dalla Comunità Europea<sup>1</sup>, il tema delle professioni non regolamentate prevedendo una rappresentatività nazionale (in seno ai Dicasteri competenti) delle associazioni di professionisti non appartenenti ad alcun ordine.

La legge in esame, negli 11 articoli che la compongono, fornisce una serie di regole che permettono a tutti coloro che svolgono un’attività professionale non regolamentata di ottenere lo status di professionista, comportando questo un maggior numero di garanzie per i clienti.

Secondo i dati ISTAT<sup>2</sup>, infatti, sono 811 le attività professionali interessate dalla norma e 700 mila le partite IVA aperte da professionisti non appartenenti ad alcun sistema ordinistico. Sono, inoltre, circa 200 le associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico istituite in Italia<sup>3</sup>.

## Analisi della norma

La più rilevante novità introdotta dalla norma è la definizione fornita dal legislatore nell’articolo 1, per cui una “professione non organizzata in ordini e collegi” è «l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo...», precisando che sono escluse dalla definizione le «attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile<sup>4</sup>, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative». È chiaro, dunque, l’intento del legislatore di porre fine a qual si voglia dubbio di attribuzione del carattere di intellettualità all’attività svolta da quei professionisti non iscritti ad alcun albo<sup>5</sup>.

Come unico requisito per l’esercizio della professione, la norma impone, per fini di pubblicità esterna, che debba essere indicato «in ogni documento e rapporto scritto con il cliente» espresso riferimento «agli estremi della presente legge». Si tratta di un requisito imprescindibile, in quanto l’inadempimento a tale formalità è fatto rientrare nelle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori<sup>6</sup> e come tale sanzionato.

È utile, inoltre, evidenziare il consistente impatto che esercita l’ultimo comma dell’articolo 1, specificando le modalità e le forme mediante cui è possibile esercitare la libera professione. È, infatti, possibile esercitare la professione nella forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Questo ampio ventaglio di possibilità permette, di fatto, molteplici occasioni ed opportunità associative che hanno la grande potenzialità di riunire professionisti con specialità e specializzazioni differenti volti a realizzare progetti sempre più articolati e rivolti ad una clientela esponenzialmente più ampia.

## Le associazioni professionali

La norma in analisi riserva un fondamentale ed ampio compito regolatorio alle associazioni professionali di natura privatistica<sup>7</sup>. A tali associazioni è assegnato l'importante sistema delle certificazioni. In un'ottica di miglioramento nei rapporti con i clienti dei singoli professionisti, infatti, le associazioni professionali potranno rilasciare ai propri iscritti una particolare certificazione<sup>8</sup> attestante la regolare iscrizione del professionista all'organo associativo, nonché gli standard qualitativi dell'associato. Nel perseguire questo percorso di trasparenza, la norma permette ai singoli operatori di qualificare la loro prestazione professionale in conformità alle norme tecniche UNI<sup>9</sup>. L'art. 9 della legge in analisi prevede, infatti, la partecipazione delle associazioni professionali all'elaborazione di un nuovo sistema certificativo<sup>10</sup>, sempre basato sulla normativa UNI, relativo alle singole attività professionali. I professionisti, si sottolinea, non sono obbligati all'iscrizione ad un organo associativo ma la norma crea, de facto, una «via della qualità<sup>11</sup>» a seconda degli attestati e delle certificazioni di cui ogni singolo professionista potrà vantarsi.

Il fine ultimo di tali associazioni, così come previsto dalla norma, è quello di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle norme deontologiche. Le associazioni dovranno, infatti, adottare un codice di comportamento che, come per quanto previsto per le professioni ordinistiche, preveda una specifica condotta e delle specifiche sanzioni applicabili in caso di violazione.

La legge comporta, dunque, una forte innovazione nell'ampiamente dibattuto alveo delle professioni non soggette ad alcuna regolamentazione ordinistica. Questo di certo fornisce, e sempre più fornirà in futuro, nuovi possibili sviluppi e prospettive per quei soggetti che riusciranno a sfruttare al meglio le nuove opportunità che ogni giorno si presentano.

<sup>1</sup> Il riferimento è alla «Direttiva sulle qualifiche professionali» 2005/36/CE, recepita con il D. Lgs. 206/2007.

<sup>2</sup> Dati aggiornati ad ottobre 2012.

<sup>3</sup> Più precisamente le associazioni professionali erano, al 31 dicembre 2004, 196 (Cfr: CNEL, V Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate, Roma, Aprile 2005).

<sup>4</sup> L'art. 2229 del codice civile, a cui la norma in analisi fa riferimento per una corretta disciplina delle professioni non regolamentate, precisa che «la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali».

<sup>5</sup> La dottrina (Tigani Sava A. - Bontempi L., Le professioni non organizzate trovano la disciplina, in *Corriere tributario*, 2013, fasc. 10, pp. 832 e ss.) sottolinea come già l'art. 2229 del codice civile «consegna all'alveo delle professioni intellettuali anche quelle il cui esercizio non necessita di iscrizione in albi o elenchi: ammettendo [...] anche quelle per cui la registrazione non abbisogna».

<sup>6</sup> Il riferimento è, nello specifico, al titolo III della parte II del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'art. 20 del suindicato codice stabilisce, infatti, che «una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori».

<sup>7</sup> Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere delle caratteristiche conformi alla legge in esame è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

<sup>8</sup> Le certificazioni rilasciate dovranno, comunque, fare riferimento alle seguenti tre categorie (Cfr: Tigani Sava A. - Bontempi L., op. cit., 2013):

<sup>9</sup> Il riferimento è alla Dir. 98/34/CE. Per i singoli professionisti non vige, almeno in questa fase iniziale, alcun obbligo in merito all'adozione di certificazioni conformi alla normativa UNI.

<sup>10</sup> La prima certificazione di qualità per il professionista non iscritto ad un ordine è stata rilasciata dalla Lapet (Associazione Nazionale Tributaristi) nel maggio 2013.

<sup>11</sup> Cit. Casotti A. - Gheido M. R., Riforma delle professioni non regolamentate, in *Pratica fiscale e professionale*, 2013, fasc. 9, pp. 29 e ss.).



# Accertamento con adesione

## 1ª Parte



di Raffaele Tommasi

L'accertamento con adesione è argomento ricorrente nella prassi professionale. Esso consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

CHI È AMMESSO	<b>TUTTI I CONTRIBUENTI</b> persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta
LE IMPOSTE DEFINIBILI	LE PRINCIPALI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
QUANDO SI PROPONE	- dopo aver ricevuto un avviso di accertamento - dopo un controllo eseguito dall'ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica)

### I VANTAGGI DELL'ADESIONE

L'accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'effetto "premiante" si concretizza nell'abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

### IL PROCEDIMENTO

#### Iniziativa d'ufficio

L'ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.

Richiesta del contribuente

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all'ufficio competente:

- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;

- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all'ufficio che lo ha emesso **entro 60 giorni** dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

### Perfezionamento dell'adesione

Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall'ufficio.

**Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.** Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

### Versamento delle somme dovute

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

- in **unica soluzione, entro i 20 giorni** successivi alla redazione dell'atto;
- in **forma rateale** in un massimo di **8 rate trimestrali** di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Sull'importo delle **rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale**, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza.

**Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione** prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Tuttavia, entro il termine di versamento della rata successiva è possibile sanare il ritardo ricorrendo all'istituto del ravvedimento utilizzando i codici previsti per ogni singolo tributo.

Si sottolinea anche che, in qualche caso, l'agenzia delle Entrate ha considerato validi – e idonei ad impedire la decadenza - versamenti tardivi di pochi giorni (circolare 28 giugno 2001, n. 65/E, paragrafo 4.3, che riguarda specificamente l'accertamento con adesione).

\*

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione il contribuente **può effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta** vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).

Accertamento con adesione: compensazioni fiscali più facili

**Agenzia Entrate, circolare 02.08.2012 n° 31.**

Il contribuente può chiedere, durante il procedimento di accertamento con adesione, che sia applicata la compensazione tra l'imposta che sia stata oggetto di contestazione, riconducibile ad un componente negativo di reddito erroneamente dedotto in difetto di competenza, e l'imposta rimborsabile che emergerebbe dalla corretta imputazione del medesimo componente nell'anno di competenza corretto.

I presupposti per la compensazione sono gli stessi previsti per l'erogazione del rimborso e, pertanto, la compensazione non può essere effettuata in tutte le ipotesi in cui il rimborso, se fosse stato richiesto, non sarebbe stato erogabile.

Questo il contenuto della Circolare n. 31 dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 2 agosto, che successivamente illustra nel dettaglio tutto il procedimento da seguire per operare la compensazione con riferimento anche ai soggetti aderenti al consolidato nazionale, chiarendo che il soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza di rimborso correlata alla mancata deduzione per competenza del componente negativo, è la società o ente consolidante.

\*

Analizzati i vantaggi e le modalità di adesione del contribuente, nella seconda parte della presente pubblicazione avranno spazio le "trappole" che lo strumento in rubrica nasconde.

Vedremo infatti come il tentativo stesso di adesione può rivelarsi un'arma a doppio taglio.

# La disciplina civilistica e fiscale delle società e associazioni sportive dilettantistiche in fase costitutiva



di Michele Orlando

In Italia esiste un microcosmo di organizzazioni, fondazioni, ONG, Onlus, associazioni, circoli, cooperative sociali ecc. meglio conosciuti come “**Enti non commerciali**” che svolgono un’importante funzione aggregativa, sociale, sportiva, divulgativa, assistenziale, di ricerca, sia che rivolgano l’attività ai propri associati sia all’esterno. E’ l’esercito invisibile del “**TERZO SETTORE**”, come viene comunemente definito quel segmento di attività che si collocano in una sfera decentrata rispetto alle imprese ed allo Stato.

Gli “Enti non commerciali” invero stanno nel tempo assumendo sempre una maggiore valenza anche a livello occupazionale poiché, salvo le esperienze di puro volontariato, le istituzioni un po’ più complesse si dotano di struttura e organizzazione degni di un’impresa commerciale.

Per questa ragione negli ultimi anni si è assistito ad una particolare attenzione del legislatore nel predisporre norme che disciplinassero, in maniera organica, l’attività di tali associazioni. In particolare, nell’ambito dell’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali e civilistici finalizzati a sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche. Le direttive del CONI, le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, le circolari dell’INPS compongono il quadro complesso di una disciplina caratterizzata dalla sovrapposizione di tali norme e regolamenti e dalla specificità delle attività svolte.

## Costituzione

L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha permesso di delineare la distinzione delle diverse forme in cui è possibile svolgere l’attività sportiva dilettantistica, partendo dai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, garantendo al cittadino la possibilità di associarsi liberamente per fini non vietati dalle leggi penali (art. 18). Le norme del Codice Civile poste alla base dell’associazionismo, sono quelle contenute nel Libro I, negli articoli dal 14 al 42, che ne disciplinano la costituzione, il riconoscimento, la rappresentatività e lo scioglimento. Il principio di **non lucratività** si sostanzia di fatto nella stretta relazione che lega i soggetti che danno principio all’associazione, mettendo in relazione **persone-scopo-patrimonio** senza il ritorno di alcun profitto (c.d. lucro soggettivo), ma con un’ideale ritorno di tipo sociale. Non a caso l’art. 6, comma 4, lettera d), dello Statuto del CONI evidenzia che “*L’attività sportiva dilettantistica consiste nello svolgimento di attività sportiva animata da finalità di natura non lucrativa, ma ideale.*” Questo distinguo è importante poiché il riconoscimento delle particolari agevolazioni fiscali (legge 398/91) non più correlato al riconoscimento dell’ASD da parte del CONI (come operato dall’art.30 del D.L. n.185/2008 che ha abrogato l’art. 7 del D.L. 136/2004), si sostanzia nelle previsioni statutarie che prevedono, tra l’altro, indispensabilmente “l’assenza di fine di lucro”. (CTP Pisa 27.01.2011, n.8). E’ comunque importante precisare che l’iscrizione al registro del CONI permane per la qualifica di ASD ed il riconoscimento dello status di “Associazione sportiva o Società”.

Da un punto di vista civilistico, l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta nelle forma di associazione o di società.

L’articolo 90 della legge 289/2002, ha statuito tale principio, definendo le seguenti forme giuridiche:

- Associazione Sportiva Dilettantistica (riconosciuta e non riconosciuta)
- Società di capitali (Spa, Srl) e società cooperative.

La forma scelta in fase di costituzione costituisce il primo step per definire anche la responsabilità patrimoniale che graverà in capo all’ente.

Per **Associazioni riconosciute** si intendono quelle (non solo sportive) regolate dagli artt. 14 - 35 del Codice Civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, per le quali la costituzione deve avvenire mediante atto pubblico ed il loro inserimento nei registri regionali (art. 5 del DPR 361/2000) ne permette il riconoscimento giuridico. Tale riconosci-



mento è fondamentale da un punto di vista patrimoniale, poiché riconosce *un'autonomia patrimoniale perfetta* in capo al soggetto costituito.

Per le **associazioni non riconosciute**, disciplinate dagli articoli 36 – 42 del C.C., invece l'atto costitutivo può essere redatto con scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. In questo caso le persone che hanno agito in nome e per conto della società rispondono personalmente e solidalmente nei confronti dei terzi. (Artt.38 C.C. e 2740 C.C.).

Per le società costituite sotto forma di SpA, Srl e cooperative le disposizioni sono comuni alle società commerciali e si fa riferimento agli articoli contenuti nel Libro V del Codice Civile.

### Le Clausole Statutarie

L'assenza dello scopo di lucro non rappresenta l'unico elemento indispensabile da indicare nello statuto e nell'atto costitutivo ai fini del riconoscimento dello status di ASD e del riconoscimento delle agevolazioni di cui alla legge 398/91. Pertanto occorre:

- indicare nell'atto costitutivo la sede legale, oltre alla denominazione e la specifica indicazione di Società o Associazione Sportiva dilettantistica;
- indicare l'oggetto sociale con particolare riferimento all'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- indicare la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; predisporre norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del richiamato Libro V del Codice Civile;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; (la recente circolare n.9/E del 24 aprile 2013 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati alla gestione di tali adempimenti)
- modalità di scioglimento dell'associazione;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società o delle associazioni.

La sovranità dell'assemblea ed i principi di uguaglianza tra i soci dell'associazione per quanto attiene l'eleggibilità, sono stati oggetto di approfondimento anche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato che ha ribadito tra l'altro la necessità del voto di ogni singolo associato (come stabilito dall'art.2538, comma 2 del Codice Civile), ed i criteri di ammissione o di esclusione degli associati stessi.


La stessa Agenzia delle Entrate con l'obbligo di invio del Modello EAS (onere dichiarativo, da assolvere entro 60 giorni dalla costituzione e entro il 31 marzo di ogni anno, in caso di variazioni), richiede l'indicazione di tali elementi a sostegno del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 148 del TUIR.



# Il nostro logo: segno di serietà e responsabilità in un tratto di matita



di Silvia Conte



Quando nel 2008 sono stati soppressi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, con la contestuale istituzione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stato adottato un nuovo logo, che identificasse la professione di fronte a terzi. Un disegno geometrico che si individua con un sistema di equazioni parametriche, il cui disegno è ottenuto senza mai staccare la matita dal foglio, al fine di rappresentare graficamente i concetti di continuità e di unione tra le professioni dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri Commercialisti e degli Esperti contabili.

Con l'informativa n. 9 del 29 febbraio 2008 il Consiglio Nazionale, al fine di promuovere e rafforzare la riconoscibilità e l'identità distintiva presso il pubblico degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha autorizzato l'uso del proprio logo da parte degli Ordini territoriali e degli iscritti. L'utilizzo del logo è anche disciplinato dal Codice Deontologico, art. 44, co. 8, che prevede espressamente che l'iscritto possa utilizzare il logo dell'Ordine professionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale. La particolarità, però, è data dal fatto che ad oggi, tali disposizioni regolamentari non risultano, attualmente, essere emanate.

Pertanto, si ritiene, che l'iscritto all'Ordine sia genericamente autorizzato all'utilizzo del logo dell'Ordine professionale.

Questa situazione, ha portato, molti Ordini territoriali, come l'Ordine di Tivoli, di Bergamo, di Monza, di Firenze, tanto per citarne qualcuno, ad adottare un proprio regolamento sull'utilizzo del logo da parte dei propri iscritti.

La scelta di adottare un regolamento ad acta da parte di alcuni Ordini territoriali nasce dall'opportunità che gli iscritti utilizzino lo stesso logo, al fine di creare un aspetto distintivo che immediatamente identifichi e distingua i Dottori Commercialisti, i Ragionieri Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'Ordine da tutti gli altri soggetti che operano e forniscono servizi in ambito economico e giuridico.

Analizzando i suddetti regolamenti, si evidenzia che, partendo dalla definizione di logo, ossia la figura che identifica il professionista che è iscritto all'Ordine e che svolge la professione ai sensi del d.lgs. 139/2005, tali regolamenti disciplinano:

- gli scopi, ossia una identificazione univoca della Professione di Commercialista, rispetto a tutti gli altri soggetti che operano e forniscono servizi in ambito economico e giuridico;
- forma del logo, una figura epitrocoide di colore rosso;
- tutela del logo, in quanto, come tratto distintivo della Professione, è strettamente collegato alla sua immagine ed il suo utilizzo è tutelato nei confronti degli iscritti e dei terzi alla stregua del titolo professionale secondo quanto previsto dal d.lgs. 139/05 artt. 3 e 39;

- utilizzo del logo da parte degli iscritti, ossia la possibilità di utilizzare il logo sulla carta intestata professionale dello Studio, sulle buste, sui biglietti da visita, sul sito internet del proprio Studio Professionale, nei messaggi di posta elettronica;
- esclusione dell'utilizzo, il logo non potrà mai essere usato in manifestazioni che non riguardino lo svolgimento della Professione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo corrispondenza personale o attività non rientranti in quelle previste dal d.lgs. 139/05;
- modalità di utilizzo del logo, qualora sia utilizzato su documenti a colori verrà riprodotto così come definito dal Consiglio Nazionale, qualora venga utilizzato su documenti di colore bianco potrà essere riprodotto in grigio con la scritte in nero e comunque deve rispettare le proporzioni dell'immagine riprodotta;
- l'Ordine territoriale è tenuto a vigilare su un utilizzo improprio del logo da parte di un iscritto e potrebbe diffidare quest'ultimo dal perseguire qualsiasi comportamento difforme al Regolamento, quali ad esempio l'utilizzo del logo in ambiti contrari al decoro dell'attività professionale, oppure l'utilizzo del logo con modalità, forme, colori, posizionamenti o proporzioni difformi da quelle previste. Eventuali violazioni potranno costituire presupposto per l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto;
- costituisce dovere deontologico di ciascun iscritto segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni utilizzo improprio del logo sia se effettuato da altri Professionisti sia da terzi.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, non ha ritenuto dover adottare alcun regolamento sull'utilizzo del logo, uniformandosi al Consiglio Nazionale che non ha ancora regolamentato l'utilizzo del logo, così come previsto anche dal Codice Deontologico.

Il logo pertanto, non è semplicemente una figura, un tratto di matita, ma è segno di serietà e responsabilità, di differenziazione rispetto ad altre categorie professionali, distintivo di un servizio corretto e qualificato, nonché segno di autorevolezza della nostra professione.



## Prossimi eventi



### CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI "LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI".

Sala Convegni O.D.C.E.C. ( Via Carmine, 44 - Brindisi )

Orari:

7.11.2013 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30

8.11.2013 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00

Per maggiori informazioni, programma e scheda di iscrizione consulta il sito (sezione eventi)  
<http://www.odcecbrindisi.it/news-eventi/6247/la-revisione-negli-enti-locali.html>



### SEMINARIO DI STUDI TRIBUTARI

L'IPSOA Scuola di formazione Gruppo Wolters Kluwer ha organizzato un seminario di studi tributari a pagamento dal 14 al 26 novembre 2013 che si svolgerà presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi sita a Brindisi alla Via Carmine n. 44.

Gli interessati potranno compilare la scheda di partecipazione ed inviare il fax allo 0831-210496 Agenzia IPSOA di Brindisi di Anaclerio Antonella o una mail a [info@soluzioniprofessionalisas.it](mailto:info@soluzioniprofessionalisas.it).

L'evento attribuisce ai partecipanti n. 24 crediti per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



# Addio aggio di Equitalia: niente più commissioni per l'Agente di riscossione



di Elvira Elia

Dal 30 settembre 2013, le cartelle esattoriali non conterranno più la maggiorazione dell'8% come compenso ad Equitalia per l'attività di riscossione.

Con 80 articoli divisi in 9 capi vede la luce il cosiddetto "decreto del fare", la prima vera opera del nuovo governo, per stabilire le urgenze e le priorità di un intervento economico per il rilancio dell'economia del paese.

Una novità che di certo farà saltare di gioia quanti hanno debiti con lo Stato è l'**abolizione dell'aggio** in favore di Equitalia, disposta lo scorso sabato 13 giugno dal Governo Letta e contenuta nel cosiddetto "**Decreto del Fare**". Il testo del provvedimento non è stato ancora diffuso; tuttavia l'Esecutivo ha diramato un comunicato stampa ufficiale, con un dettaglio molto approfondito delle novità appena approvate per risanare l'economia nazionale.

Tra le più rilevanti vi è l'abolizione dell'aggio – che attualmente è pari all'8% delle somme iscritte a ruolo – il quale scomparirà da tutte le cartelle esattoriali a partire dal prossimo **30 settembre**, salvo ulteriori modifiche dell'ultim'ora.

La cartella esattoriale sarà gravata solo dai **costi fissi di riscossione** e, ovviamente, dagli **interessi oltre che dalle sanzioni**.

Resta il nodo da comprendere di come, Equitalia, potrà trarre utili dall'attività di riscossione per sostenere il proprio apparato.

Gli unici oneri che graveranno sulla cartella saranno quelli legati ai costi fissi e agli interessi e sanzioni. Finora il conto fatto pagare dalle società che incassano le tasse locali e le contravvenzioni è stato molto salato. Alcuni esempi? Venti euro per ogni appuntamento con il contribuente, novanta centesimi per ogni comunicazione inviata ai cittadini (più 20 centesimi a foglio aggiuntivo), un aggio del 23% sulle somme incassate a seguito di accertamento e del 9% sulle riscossioni, che però scatta dopo appena un mese dall'ingiunzione (e non due come nel caso di Equitalia). E poi, ancora, l'1% sull'Imu pagata con bollettino postale, un euro per ogni versamento Imu con l'F24, il 9% per la riscossione spontanea delle multe stradali, che può arrivare al 21% se il debitore è straniero, il 23% più, 20 euro a pratica per ogni ravvedimento operoso".

Insomma, **pare un bel risparmio** concreto, per i milioni di italiani che hanno a che fare con le cartelle esattoriali. Ma di questo si è parlato poco.

Il D.L. n.95/2012, c.d. "Decreto sulla spending review", prevedeva nuove norme per l'aggio di riscossione che fino al 2012 era pari al 9% e che ha subito, dall'1.1.2013 una riduzione di un 1 punto %. Si trattava di un indirizzo legislativo già seguito dal Governo ex art. 10 del D.L. n. 201/2011, c.d. "Manovra Monti" con l'obiettivo di eliminare l'aggio esattoriale assicurando però, alla società di riscossione il recupero dei costi di esazione di cui al relativo bilancio certificato, nella misura parametrata agli stessi e fissata annualmente con un decreto del Ministero dell'Economia, che unitamente ad una maggiore efficienza della riscossione oltre che con eventuali maggiori risorse rinvenienti dai conti pubblici, avrebbe concorso alla riduzione dei costi della c.e. . Nella sostanza però non cambiava nulla: infatti, in realtà, la misura del recupero dei costi di esazione veniva determinata con riferimento all'effettiva attività posta in essere da Equitalia, dato che il Ministero doveva tener conto "dei carichi annui affidati", dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di riduzione dei costi di Equitalia: in pratica era posto a carico del debitore l'onere del rimborso totale dei costi di riscossione in ragione del momento del pagamento della cartella: infatti il legislatore pur non modificando l'art. 29, c.1, lett. f) del D.L. 31.5.2010 n.78, con riferimento agli atti "impoesattivi", disponeva che l'aggio doveva essere tutto a carico del contribuente che paga il tributo oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo: la legge dunque legittimava Equitalia ad imputare al contribuente solo l'addebito delle spese relative alla procedura esecutiva e non anche quelle parametrata alle somme iscritte a ruolo: di conseguenza, almeno per quanto concerne le imposte dirette e l'IVA, sarebbe stato necessario determinare il recupero dei costi di riscossione in base all'effettiva attività svolta dall'agente di riscossione confinata alle sole



Convegno con Equitalia - 28 Maggio 2013

procedure espropriative eventuali e comunque successive alla notifica dell'atto impositivo, realizzando solo così, la funzione di "remunerazione dei costi sostenuti per le procedure esecutive" ex D.L. n. 95/2012.

Il nuovo testo dell'art. 17, c. 1, del D.Lgs. 13.4.1999 n. 112 non realizza la logica del "rimborso spese: premesso che Equitalia deve introitare i costi che sostiene per il recupero dei tributi, la misura del recupero di tali costi non può che ricadere sull'ente impositore, sul contribuente moroso o su entrambi. Al contrario, con il nuovo sistema, il contribuente è moroso nel momento in cui l'avviso di accertamento viene "affidato" all'Agente di riscossione e quindi i costi fissi di riscossione sono tutti a carico del debitore in quanto Equitalia, deve subito porre in essere l'espropriazione forzata: derivano pertanto dubbi di ragionevolezza sulla relativa misura rispetto al tributo perché il recupero di tali costi risulta in realtà svincolato dai costi reali della procedura esecutiva: dunque come si giustifica la misura del recupero dei costi fissi di riscossione realmente sostenuti da Equitalia? In ogni caso non è detto che Equitalia, al momento in grave disavanzo finanziario, operando in tal modo riesca a bilanciare i propri conti; in tal caso le perdite devono essere ripianate dai soci, cioè dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, non già dal contribuente moroso.

L'applicazione della previsione legislativa del "Decreto del fare" relativamente all'abolizione dell'aggio esattoriale e al recupero dei costi fissi di riscossione, al momento interamente a carico del contribuente moroso lascia adito a molti dubbi e dovrà essere monitorata dagli addetti ai lavori, gli Ordini professionali e le associazioni di categoria e sindacali e pertanto si renderà necessario sollecitare i relativi correttivi della norma affinché l'aggio esattoriale venga realmente abolito, scongiurando di fatto il rischio di un recupero dei costi fissi di riscossione a carico del contribuente anche più gravoso del vecchio aggio esattoriale, essendo tale limite ormai abolito dalla legge.

Si ricorda infine che secondo il comma 1 dell'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 il contribuente che paga la c.e. dopo un anno dalla notifica, oltre alla misura totale dell'11,4508% annuo a titolo di interessi deve versare la sanzione del 30% (se non quella più gravosa in caso di accertamento) con una maggiorazione pari al 39,4508% del tributo oltre al recupero, ora, dei costi fissi di riscossione, seppur il "Decreto del fare" abbia abolito l'aggio esattoriale, producendo di fatto compensi esattoriali che superano il 40% del tributo iscritto a ruolo: pertanto si rende urgente in sede giudiziaria un sollecito intervento della Corte Costituzionale che, de iure condendo, riduca realmente e sensibilmente tali compensi esorbitanti di Equitalia.

# Anomalie dei mercati finanziari

Fluttuazioni dei mercati finanziari tra casualità e prevedibilità



di Francesco Calò

In questa serie di articoli dedicati alla finanza ci si occuperà nel primo articolo dell'andamento casuale del valore delle azioni, si passerà poi alla teoria dei mercati efficienti e si concluderà con le debolezze di questa teoria causate dalla presenza di anomalie. Avendo dato una panoramica sul funzionamento e sulle anomalie dei mercati finanziari, nel secondo articolo si mostrerà uno strumento "il market neutral" che permette di rendere gli investimenti influenti rispetto alle variazioni incontrollate del valore ad es. delle azioni, riducendo il rischio ed aumentando i rendimenti. Nel terzo articolo ci sarà l'implementazione nello stesso degli ETF e delle considerazioni conclusive.

## Introduzione e teoria dei mercati efficienti

In un momento storico come quello in cui stiamo vivendo nel quale si assiste giornalmente ad inattesi e vertiginosi crolli e recuperi delle borse, è opportuno verificare se vi sia una teoria che inquadri, che spieghi, e che giustifichi, in qualche maniera, queste variazioni.

Uno dei primi studiosi che si interessò a questi fenomeni fu lo statistico Maurice Kendall<sup>[1]</sup>, che prendendo in analisi le serie storiche dei prezzi di alcune azioni e di alcune materie prime affermò che ogni serie di prezzi sembrava "un essere errante, quasi come se la sorte, una volta alla settimana, scrivesse un numero a caso... e lo sommasse al prezzo corrente, determinando così il prezzo della settimana successiva". In altre parole, i prezzi sembravano seguire un "cammino casuale". Maurice Kendall, quindi, ipotizzando che i prezzi delle azioni seguissero un cammino causale, stava affermando che le variazioni dei prezzi erano **indipendenti fra loro**<sup>[2]</sup>; proprio come avviene nelle vincite/perdite in un gioco.

Partendo da questo assunto, altre due scuole di analisti contribuiscono ad evidenziare che le variazioni dei prezzi sono casuali. La prima scuola, *dell'analisi fondamentale*, assicura che i prezzi riflettono tutte le informazioni rilevanti e che le variazioni di prezzo sono imprevedibili. Gli altri analisti, invece, studiano l'andamento del prezzo del passato e cercano di dedurre il ciclo (*analisi tecnica*); questa tipologia di analisi assicura che i prezzi correnti riflettono tutte le **informazioni** sui cicli passati e che le variazioni future del prezzo non possono essere previste sulla base dei prezzi passati<sup>[3]</sup>.

È chiaro a questo punto, che nei mercati competitivi, tutte le informazioni sui prezzi passati verranno a riflettersi sui prezzi di oggi, non influenzando in alcun modo i prezzi di domani che saranno indipendenti e seguiranno, quindi, un cammino casuale "random walk". Da tali assunzioni e dopo anni di indagini e studi, si arriva alla **"teoria dei mercati dei capitali efficienti"** la quale dichiara che i prezzi debbano seguire un percorso casuale e che il prezzo dei titoli riflette interamente tutte le informazioni disponibili<sup>[4]</sup>.

Spesso gli economisti definiscono tre livelli di efficienza del mercato in base al grado di informazione riflessa nei prezzi dei titoli. Il primo è il caso in cui i prezzi riflettono tutte le informazioni contenute nelle serie storiche dei prezzi passati. Questa viene solitamente definita "la forma debole di efficienza". Il secondo livello di efficienza è il caso in cui i prezzi riflettono non solo i prezzi del passato, ma anche tutte le informazioni disponibili al pubblico, ossia quelle informazioni che si possono leggere sui giornali o acquisire consultando siti finanziari ecc.. Questa è conosciuta come "forma semi-forte di efficienza". Infine, è possibile considerare un terzo livello di efficienza, definito come "forma forte", in cui i prezzi non riflettono solo le informazioni pubblicamente disponibili ma anche quelle informazioni a disposizione degli insider, ossia di soggetti che possiedono maggiori informazioni rispetto al mercato, si parla quindi di informazioni riservate<sup>[5]</sup>. Da ciò si può dedurre che l'efficienza in forma forte implica quella in forma semi-forte, che a sua volta implica quella in forma debole<sup>[6]</sup>.

Da qualche tempo si assiste, addirittura, ad un avvicinamento del mondo della fisica ai fenomeni del mondo finanziario. Per i fisici, infatti, i mercati sono assimilabili alla categoria del "fenomeni complessi", caratterizzati da un numero più o meno grande di variabili interagenti tra loro con una dinamica talmente imprevedibile e bizzarra, da condurre i ricercatori a fondare una nuova scienza la "Ecofisica"<sup>[7]</sup>.

Questa complessità ed imprevedibilità, che sfocia in un "random walk", ha destato e desta curiosità anche in altre branche della scienza come la Psicologia; ogni individuo, infatti, essendo basato di una propria intelligenza, di una propria esperienza, di una propria autostima e di una propria avversione al rischio, recepisce ed agisce in maniera diversa alle informazioni che arrivano dall'esterno e le traduce in comportamenti non prevedibili che rendono difficile la valutazione del comportamento del prezzo dei titoli nel breve termine ed impossibile nel medio-lungo. Sebbene la teoria dell'efficienza dei mercati finanziari ritenga che non sia possibile fare previsioni, vari studiosi,



tra cui vi è Eugene Fama, hanno affermato che esistono dei frangenti operativi in cui è riscontrabile la presenza di "Sacche Operative" o comunque dei modelli sistematici, nei quali è riscontrabile una certa prevedibilità del prezzo dei titoli<sup>[8]</sup>. A causa di ciò, negli ultimi anni, la teoria dell'efficienza dei mercati finanziari ha iniziato a essere messa in discussione ed a mostrare alcune debolezze, individuate dalla letteratura finanziaria come "Anomalie".

La presenza di anomalie, quindi, permetterebbe di prevedere in determinati momenti o in determinate situazioni l'andamento dei prezzi di alcuni titoli. Taluni studi portano a concludere che esse derivano principalmente da comportamenti dell'uomo (ciò ha dato vita a quell'interessante branca della finanza che è la finanza comportamentale).

Tra le anomalie accertate e più comuni ritroviamo:

**L'effetto Gennaio:** è un comportamento anomalo mediante il quale si riscontra un rendimento medio più alto nel mese di gennaio, rispetto agli altri mesi. Tra le spiegazioni possibili dell'effetto gennaio, Roll<sup>8</sup> propone il fatto che il rendimento in questo mese sia dovuto agli scambi messi in moto da un ribilanciamento dei portafogli, o dalla ricostituzione di posizioni chiuse con la fine dell'anno;

**L'effetto Cambio del Mese:** tra le anomalie di calendario la più marcata è l'effetto cambio del mese, riscontrata in mercati diversi da molti studi che evidenziano un aumento della redditività delle azioni nel cambio del mese, inteso come ultimo giorno lavorativo del mese ed i tre giorni successivi. Tra le possibili spiegazioni di questo fenomeno ci sono, da una parte il fatto che il pagamento dei salari a fine mese può influenzare la domanda di titoli; dall'altra l'uso da parte degli investitori di concentrare gli acquisti a fine mese<sup>8</sup>;

**L'anomalia relativa all'annuncio degli utili:** questa anomalia rivela che gli investitori non si adeguano immediatamente alle informazioni relative agli utili ma attendono, prima di investire, il rilascio di nuove informazioni<sup>[9]</sup>;

**L'anomalia relativa alle emissioni azionarie:** in questa anomalia, nei casi di prima quotazione azionaria, si assiste generalmente ad una corsa da parte degli investitori ad aggiudicarsi i titoli della società offerente. In media, infatti, chi riesce ad aggiudicarsi i titoli nella fase di collocamento sembra realizzare in poco tempo lauti guadagni. Allo stesso tempo, numerosi studi mostrano come tale guadagno venga a tradursi spesso in una perdita considerando orizzonti più lunghi<sup>6</sup>;

**Effetto piccole dimensioni (small-firm effect):** molti studi empirici hanno dimostrato che le società di piccole dimensioni hanno ottenuto rendimenti straordinariamente alti per periodi di tempo insolitamente lunghi, anche tenendo conto del maggiore rischio che caratterizza queste aziende, rispetto ad aziende più grandi e maggiormente capitalizzate, quindi, meno rischiose<sup>[10]</sup>.

Gli investitori professionali utilizzano i risultati delle ricerche sulle anomalie per creare modelli multifattoriali per gestire mercati neutrali<sup>[11]</sup> e gli acquisti di "long portfolios". I portafogli di mercato neutrali sono progettati per generare positivi e consistenti ritorni mentre i "long portfolios" sono progettati per sovraperformare un indice. Sebbene sia i "market neutral" e sia i "long portfolios" sono utilizzabili dagli investitori istituzionali come fondi comuni di investimento, un numero sempre crescente di investitori privati ha iniziato a gestire i propri portafogli utilizzando queste tecniche. L'obiettivo di questa disamina è di fornire alcune informazioni agli investitori che vogliono implementare, per mezzo delle anomalie-base multifattoriali, i "market neutral" o i "long portfolios" o i rispettivi sistemi/processi.

[1] A. Brealey, C. Myers, F. Allen, S. Sandri – Principi di Finanza Aziendale – McGraw-Hill – quinta edizione 2007, pag 293.

[2] A. Brealey, C. Myers, F. Allen, S. Sandri – Principi di Finanza Aziendale – McGraw-Hill – quinta edizione 2007.

[3] A. Brealey, C. Myers, F. Allen, S. Sandri – Principi di Finanza Aziendale – McGraw-Hill – quinta edizione 2007, pag 296

[4] Fama, Eugene F., 1998, "Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance," *Journal of Financial Economics* 49(2), 283-306

[5] A. Brealey, C. Myers, F. Allen, S. Sandri – Principi di Finanza Aziendale – McGraw-Hill – quinta edizione 2007, pag 296

[6] Wikipedia l'enciclopedia libera- Efficienza del mercato – ultimo accesso 25/04.2012

[7] G. Fabbro - Analisi Frattale dei mercati finanziari – ultimo accesso 15.03.2012 – [www.performancetrading.it/Documenti/GfA\\_aAnalisiTecnica.htm](http://www.performancetrading.it/Documenti/GfA_aAnalisiTecnica.htm)

[8] Professione finanza - Le anomalie più conosciute dei mercati finanziari - ultimo accesso 16/04/2012 - [http://www.professionefinanza.com/viwe\\_archivio.php?id=2777](http://www.professionefinanza.com/viwe_archivio.php?id=2777)

[9] A. Brealey, C. Myers, F. Allen, S. Sandri – Principi di Finanza Aziendale – McGraw-Hill – quinta edizione 2007, pag. 303

[10] F.S. Mishkin, S. G. Eakins, G. Forestieri – Istituzioni e mercati finanziari Pearson – 2011. Preferirei però mettersi come riferimento un articolo in inglese.

[11] Una strategia di investimento o di un portafoglio è considerato ininfluente (neutral) rispetto al mercato, se cerca di evitare del tutto una qualche forma di rischio di mercato. Al fine di valutare la neutralità del mercato, è prima necessario specificare il rischio che deve essere evitato. Per esempio, la conversione degli arbitraggi per mezzo dei quali si cerca di coprire interamente le fluttuazioni del prezzo dell'azione sottostante.

# Le Cooperative, queste sconosciute



di Gabriele Albanese

Con questo vademecum vogliamo illustrare come avvicinarsi ad una cooperativa per una quanto più possibile corretta gestione. Intendiamo fornirvi una «panoramica generale» sulla cooperazione, per illustrarvi i molteplici campi nei quali essa opera; questo percorso non può non iniziare, quindi, con una breve presentazione del mondo cooperativo. Tralasciando quello che è il significato ontologico che tutti conosciamo la cooperativa è un'impresa nella quale la persona-socio prevale sull'elemento economico; alla base della cooperativa sta infatti la comune volontà dei suoi aderenti di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori sociali, ecc.

La comune gestione dell'impresa permette di collocarsi in una situazione di concorrenza nei confronti di chi, come i grandi gruppi, detiene una posizione di forza sul mercato.

Anche l'art. 45 della Carta Costituzionale italiana riconosce la funzione sociale della cooperazione, in relazione al suo carattere mutualistico ed all'assenza di finalità speculative ed è proprio in virtù di tale assioma che la cooperativa non deve essere considerata un semplice "fenomeno economico". Infatti pur essendo infatti rilevante, al pari che in qualsiasi altra impresa, l'aspetto economico-finanziario, l'attività di una Cooperativa va a toccare, in modo non marginale anche la sfera del sociale e quella culturale.

Prima di ogni inoltrarci al cuore della trattazione è bene sottolineare alcuni requisiti essenziali che costituiscono condizioni imprescindibili affinché si possa parlare di vera e autentica società Cooperativa: il fine esclusivamente mutualistico dove però il concetto di mutualità, insieme all'uguaglianza dei soci nella società, l'assoluta democrazia nella gestione dell'impresa secondo il principio "un socio - un voto", l'etica della solidarietà intercooperativa, la libertà incondizionata della struttura, la natura non speculativa sono tutte parti della caratteristica principale.

Estremamente vari e differenziati sono invece i settori d'attività e i modi di presenza di una impresa Cooperativa. Nelle prossime uscite elencheremo le diverse realtà Cooperative per offrire un quadro completo di un mondo che continua a dare risposte concrete ai bisogni della gente nel creare occupazione, piuttosto che nel migliorare le proprie condizioni di lavoro, o valorizzar le risorse individuali e collettive.

I principali scopi mutualistici che possono motivare i soci a costituire una cooperativa sono sostanzialmente quattro (consumo, lavoro, conferimento e sociale) e ad essi possono essere ricondotti tutti i diversi tipi (o categorie) di cooperative previsti dalla legge. Di conseguenza, ogni singola cooperativa può essere rapportata ad uno di questi quattro scopi mutualistici e nel proprio atto costitutivo deve indicarne lo scopo in funzione dell'attività che in concreto intendono esercitare.

La società cooperativa si costituisce con atto pubblico (art. 2521 c. 1 c.c.) a pena di nullità (art. 2332 c. 1 c.c.) e, come regola generale, con la partecipazione di almeno nove soci. Ai sensi della più recente riforma del diritto societario, possono tuttavia essere costituite società cooperative da almeno tre soci quando questi siano persone fisiche e quando la società adotti le norme di diritto societario che regolano la società a responsabilità limitata. Lo Statuto, che è parte integrante dell'atto costitutivo ed è a questo allegato, contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa. I rapporti fra la società ed i soci potranno essere oggetto di appositi regolamenti tesi a disciplinare lo svolgimento dell'attività mutualistica. In relazione alle cooperative di lavoro grande attenzione dovrà darsi al regolamento obbligatorio ai sensi della Legge 142/2001. **Nel prossimo numero approfondiremo, dunque, nel dettaglio tutte le fasi della costituzione ponendo l'attenzione alla rilevanza della mutualità.**